

VADEMECUM ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

Guida per il Personale Docente e A.T.A. e per i genitori, in vista del rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO per il triennio 2022/2025.

1. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 il CONSIGLIO DI ISTITUTO della nostra scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale docente
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
- il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

COMPONENTE GENITORI

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di **otto loro rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, il voto è personale.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente a tempo *indeterminato* (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo *determinato* (con contratto sino al termine delle lezioni -30/06- ovvero dell'anno scolastico -31/08-) partecipa all'elezione di **otto rappresentanti** e ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli Organi Collegiali di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

COMPONENTE ATA

Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario partecipa all'elezione di **due rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel CONSIGLIO DI ISTITUTO spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso Organo Collegiale, devono optare per una sola rappresentanza.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

2. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le elezioni per il rinnovo e la costituzione del Consiglio di Istituto sono indette dal Dirigente Scolastico.

Presso ciascun Istituto è costituita la commissione elettorale d'Istituto.

La Commissione Elettorale d'Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da *cinque membri* designati: *due tra i docenti* di ruolo e non di ruolo, *uno tra il personale A.T.A.* di ruolo e non di ruolo; *due tra i genitori* degli alunni.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione elettorale di Istituto dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

Le commissioni elettorali di Istituto scadute possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare adoperare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.

I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza di tutte le categorie che compongono le commissioni stesse.

Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse *non* sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali NON possono essere inclusi nelle liste dei candidati.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Entro il ...	Adempimento
7 ottobre 2022 45° giorno antecedente la data delle votazioni	Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione Elettorale (CE)
17 ottobre 2022 35° giorno antecedente la data delle votazioni	Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori distinti per componente e per seggio
27 ottobre 2022 25° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line.
7 novembre 2022	Termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla CE (in carta semplice), da parte degli aventi diritto, in merito agli elenchi degli elettori
12 novembre 2022	Termine assegnato alla CE per decidere in via definitiva in merito ad eventuali ricorsi ricevuti, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella

	acquisita d'ufficio
dalle ore 9:00 del 31 ottobre 2022 20° giorno antecedente la data delle votazioni alle ore 12:00 del 7 novembre 2022 15° giorno antecedente la data delle votazioni	Presentazione delle liste dei candidati, per ciascuna delle componenti, da parte di uno dei firmatari
Entro le ore 14:00 del 7 novembre 2022 15° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE cura l'affissione all'Albo della sede scolastica delle liste dei candidati presentate per ciascuna componente
dal 3 novembre 2022 18° giorno antecedente la data delle votazioni al 18 novembre 2022 2° giorno antecedente la data delle votazioni	PROPAGANDA ELETTORALE Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola
15 novembre 2022 5° giorno antecedente la data delle votazioni	Nomina dei componenti del seggio elettorale. Il seggio si insedia immediatamente per le operazioni preliminari
entro 48 h dalla conclusione delle operazioni di voto	Proclamazione degli eletti

- La Commissione Elettorale, entro il 15° giorno antecedente la data delle votazioni, dopo l'affissione all'albo delle liste, verificherà la regolarità delle stesse, controllando che siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di Personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
La Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la Commissione Elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
- Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
- Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
- L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
- I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale.
- I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
- **Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).**

LISTE E PROPAGANDA

Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** [esempio: I Genitori per la scuola] e deve essere sottoscritta da tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della CE. Firmare per sottoscrivere una lista non significa diventare automaticamente candidati, ma semplicemente si permette alla lista di essere presentata.

Ciascun firmatario può sottoscrivere soltanto una lista, relativa alla propria componente.

Il **presentatore di lista** è il primo sottoscrittore e firmatario della lista stessa, ne è considerato il rappresentante ufficiale, non può essere candidato, non può far parte del Seggio Elettorale né della CE. Effettua e riceve, per conto della lista, le comunicazioni e gli atti previsti; può indicare un elettore quale rappresentante di lista presso il Seggio.

Ciascuna lista è consegnata dal presentatore di lista presso l'Ufficio di Segreteria, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e deve, contestualmente alla consegna, firmare davanti alla CE esibendo un documento di identità. Sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [I, II, ecc.] per indicare l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- almeno 20 genitori, per la componente Genitori
- almeno 8 docenti, per la componente Docenti
- almeno 2 ATA, per la componente ATA

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA** il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano indicante il candidato prescelto.

Ogni elettore può esprimere:

- fino a **2 voti** di **preferenza** per la componente Docente e genitori
- **1 voto** di **preferenza** per al componente ATA.

I genitori che hanno più figli nella medesima classe o in più classi, esercitano il diritto di **voto una sola volta**.

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Se, per esempio, un docente è anche genitore, può votare per entrambe le componenti e può candidarsi per entrambe le componenti. Qualora eletto in entrambe, però, rinuncerà a una di esse.

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.